

N. 226

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 giugno 2010)

—————



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 134/10

Roma 15 GIU. 2010

Le Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, che tiene conto delle richieste di modifica proposte nella Conferenza Unificata, e ritenute accoglibili.

Giuseppe Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica trova il proprio fondamento nell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, in particolare, nei commi 4-bis e 10, come introdotti dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

In particolare, con il comma 10 del predetto articolo 23-bis, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro il 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla citata disposizione di delega.

Va premesso che, con il predetto articolo 23-bis, il legislatore statale ha inteso introdurre una disciplina omogenea, di ordine generale, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, atta a prevalere su quelle di settore non compatibili, nella dichiarata finalità di “favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati..., nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni,...assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione” (comma 1).

La norma, pertanto, in attuazione della disciplina comunitaria, mira ad impedire l'acquisizione di ingiustificate posizioni di vantaggio nel delicato e strategico settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sotto il profilo della ripartizione “interna” di competenze legislative tra Stato e Regioni, la disciplina in questione si inquadra nell'ambito delle materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed m) della Costituzione.

Il legislatore statale, al comma 2 del citato articolo 23-bis, come modificato dal citato articolo 15 della legge n. 166/2009, ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante specifiche procedure competitive ad evidenza pubblica, cosiddette “a doppio oggetto”, e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

I commi 3 e 4 del citato articolo 23-bis consentono, tuttavia, una deroga alle predette modalità ordinarie, nel caso di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. In tali casi l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il percorso procedimentale per addivenire ad un affidamento diverso da quello ordinario è delineato dal comma 4 della citata disposizione di legge che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3, obbliga l'ente affidante a dare adeguata pubblicità alla scelta e a motivarla in base a un'analisi del mercato, che andrà vagliata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla quale le amministrazioni dovranno trasmettere una relazione, sugli esiti della predetta verifica, per l'espressione di un parere preventivo sui profili di competenza; il parere in questione deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della detta relazione e in caso di mancata espressione del parere entro tale termine è previsto il silenzio assenso.

I principi e criteri direttivi del presente regolamento come individuati dal citato comma 10 dell'articolo 23-bis intendono completare la disciplina in materia di servizi pubblici locali prevedendo:

- l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

- la limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- l'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

A ciò si aggiunga che il comma 4-bis dello stesso articolo 23-bis ha affidato al presente regolamento l'individuazione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

Alla luce del quadro normativo delineato, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione del regolamento, che concerne i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il comma 2 riprende il contenuto del comma 1-ter del citato articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, precisando che, con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse. Al comma 3, sempre per esigenze di chiarezza dell'ambito applicativo del regolamento, sono state riportate le esclusioni già contenute nel comma 1 dell'articolo 23-bis (servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239; servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475) ed inserendo anche i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti, già disciplinati dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 2, in attuazione della lettera g) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede misure in materia di liberalizzazione, demandando, nel rispetto della legge, le ulteriori attività da effettuare a

tal fine a cura degli enti locali e richiama l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990).

L'articolo 3, comma 1, in attuazione della lettera d) del comma 10 del citato articolo 23-bis, prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2004. Il comma 2, anche tenuto conto di uno specifico ordine del giorno approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati. Il comma 4, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto".

Il comma 5 dell'articolo 3, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, demanda, infine, ai contratti di servizio la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché le penali e le misure sanzionatorie. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 4, comma 1, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 23-bis, definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma 4 dello stesso articolo 23-bis. In particolare, tale rilevanza si configura se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro. Il parere in questione è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità. Il comma 2 precisa, anche tenuto conto di uno specifico ordine del giorno accolto durante la conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, che, nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta "in house" non distorsiva della

concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali. Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che nel rendere il parere in questione, si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante. Con il comma 4, si prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4. Al comma 2, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, mentre il comma 3 rinvia per la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 al decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 6, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede che le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con quanto previsto all'articolo 23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e risponde anche a un'esigenza segnalata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 7, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, con specifico riguardo all'assunzione di personale, rinvia a quanto previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, rispettivamente, per le società cosiddette "in house" e per le società miste a partecipazione pubblica di controllo affidatarie di servizi pubblici locali.

L'articolo 8, in attuazione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;

b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;

c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;

d) della sottoposizione alla vigilanza all'organo di revisione dell'ente locale affidante della verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo.

L'articolo 9, in attuazione della lettera f) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

L'articolo 10, al fine di dare attuazione alla lettera i) del comma 10 dell'articolo 23-bis, disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara.

L'articolo 11 attua la lettera l) del comma 10 dell'articolo 23-bis e rimanda ai contratti di servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. La procedura conciliativa viene avviata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento. Il comma 3 precisa che, in materia, restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore.

L'articolo 12 contiene le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono state indicate le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili con l'articolo 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.

Con riguardo al trasporto pubblico locale si è previsto che il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

Il comma 5, infine, prevede la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente schema di regolamento viene trasmesso, ai sensi del comma 10 dell'articolo 23-bis, per l'acquisizione dei prescritti pareri, alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnico-normativa (ATN)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per i rapporti con le regioni

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario al fine di dare attuazione all'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che ha autorizzato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro il 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare la materia dei servizi pubblici locali secondo specifici criteri e principi direttivi.

Il citato articolo 23-bis costituisce la disciplina omogenea in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si impone a quelle di settore non compatibili, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il quadro normativo di riferimento è costituito, oltre all'articolo 23-bis cui si dà attuazione, dall'articolo 113 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento legislativo incide sul quadro normativo indicato al paragrafo 2) armonizzando la nuova disciplina introdotta dall'articolo 23-bis e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, rispettando, nel perseguire le finalità indicate dal comma 10 dello stesso articolo 23-bis, le disposizioni legislative vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il regolamento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il regolamento è rispettoso delle competenze delle autonomie, anche speciali, in quanto opera nell'ambito della competenza attribuita dall'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. al legislatore statale in materia di tutela della concorrenza (cfr., in particolare, Corte costituzionale, sent. n. 272 del 2004 e n. 29 del 2006).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il regolamento rispetta i canoni di cui all'art. 118, comma primo, Cost., in quanto si limita a dettare le disposizioni che devono essere osservate su tutto il territorio nazionale, sussistendo esigenze di trattamento unitario, imposte anche dal rispetto della normativa comunitaria, lasciando per il resto adeguati spazi all'autonomia normativa regionale e all'autonomia normativa e dispositiva degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e utilizza la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti in materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di servizi pubblici locali risultano presentati i seguenti progetti di legge, di cui non risulta ancora iniziato l'esame: Atto Senato 945 – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Sen. Collino e altri), Atto Senato 1289 - Disciplina dei servizi pubblici locali (Sen. Bianco e altri), Atto Camera 713 – Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (On. Urso), Atto Camera 948 – Disciplina dei servizi pubblici locali (On. Lanzillotta), Atto Camera 1570 – Disposizioni per la riforma della disciplina relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e delega al Governo per la sua attuazione (On. Saglia e altri).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla disposizione di cui all'art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, norma che delega il Governo all'emanazione del presente regolamento, pende giudizio di legittimità costituzionale a seguito di tre ricorsi ex art. 127 Cost. proposti da altrettante regioni per ritenuta lesione delle proprie competenze.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è perfettamente in linea con l'ordinamento comunitario di cui recepisce gli orientamenti in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento si muove in linea con la giurisprudenza interna e comunitaria in materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono stati individuati tali effetti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

All'articolo 5, comma 3, del regolamento si rinvia al decreto interministeriale di cui per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. definisca le modalità e la relativa modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house: sia quelle affidatarie ai sensi della nuova disciplina sia quelle affidatarie ai sensi della disciplina previgente all'articolo 23-bis. Il termine per l'emanazione è ritenuto congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il testo non introduce norme sottoponibili a tale verifica.

Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

(all. "A" al decreto P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per i rapporti con le regioni.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. Paolo Formicola, vice capo settore legislativo.

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il quadro normativo vigente è costituito da disposizioni primarie, concernenti la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le discipline settoriali relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti e al servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, oltre all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, e successive modificazioni, cui si dà attuazione, si segnalano l'articolo 113 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

L'articolo 23-bis, come modificato, in particolare, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2009, costituisce la riforma della disciplina in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

Tale intervento legislativo, tenuto conto del mutato contesto economico-sociale e del quadro normativo comunitario di riferimento, intende creare le condizioni per una liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'interesse del cittadino-utente.

3) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

I problemi da risolvere, già individuati nelle finalità contenute nel comma 10 dell'articolo 23-bis, sono i seguenti:

- assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- previsione che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i

servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

- applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

4) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi da realizzare sono rinvenibili nella soluzione dei problemi descritti al paragrafo 3) della presente A.I.R.. Il grado di raggiungimento, sotto l'aspetto economico-sociale, potrà essere successivamente verificato sulla base del miglioramento dei livelli di qualità del servizio e di efficienza delle relative gestioni.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di incontri con rappresentanti delle altre amministrazioni statali competenti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e con il Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Sono state svolte, altresì, audizioni informali con rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI, e dell'UNCCEM, nonché con varie associazioni di operatori economici interessati.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Tenuto conto del dettato normativo che demanda all'intervento regolamentare aspetti rilevanti della disciplina in materia e delle forti aspettative da parte degli operatori del settore, l'opzione di non intervento non è stata valutata positivamente.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova fondamento nel comma 10 dell'articolo 23-bis.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento intende incidere positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

La disciplina introdotta dall'articolo 23-bis e gli aspetti attuativi della stessa affidati all'intervento regolamentare in esame delineano un assetto regolatorio più chiaro e solido, al fine di allineare pienamente la disciplina nazionale ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza e del

mercato, nonché di accelerare il processo di liberalizzazione e di privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, con l'articolo 23-bis la materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali compie un passo in avanti nella direzione di una chiara affermazione del principio della gara quale modalità ordinaria di affidamento cui fa eccezione il solo "in-house providing" che la giurisprudenza comunitaria considera, a certe condizioni, compatibile con i principi della concorrenza contenuti nel Trattato.

A queste condizioni – controllo analogo e prevalenza delle attività svolte a favore dell'amministrazione controllante - l'articolo 23-bis aggiunge quale ulteriore requisito la dimostrazione dell'esistenza di peculiari condizioni che non consentono un utile ed efficace ricorso al mercato, sottoponendo l'analisi volta a questo fine alla valutazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In questo contesto, il regolamento attuativo completa la disciplina pro-concorrenziale introdotta dall'articolo 23-bis, stabilendo le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2004, nonché alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati. Sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, sono indicate prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto".

Il regolamento fissa, inoltre, indicazioni precise e innovative anche sotto il profilo delle incompatibilità nella fase di affidamento del servizio volte ad eliminare il conflitto di ruolo insito nelle situazioni in cui l'ente locale è contemporaneamente affidatario del servizio e socio o controllante del soggetto erogatore.

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio sono, quindi, di ampliamento dell'assetto concorrenziale del mercato interessato, al fine di accrescerne la compatibilità con il diritto comunitario e la competitività sia sul piano interno che internazionale.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio, ad eccezione dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 3, sono demandate agli enti affidanti. Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministro per i rapporti con le Regioni. L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati a cura dell'Amministrazione proponente, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e di adeguamento della disciplina regolamentare introdotta in attuazione di quanto previsto in materia di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

(all. "A" al decreto P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministro per i rapporti con le regioni.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. Paolo Formicola, vice capo settore legislativo.

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo vigente è costituito da disposizioni primarie, concernenti la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e le discipline settoriali relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti e al servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, oltre all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, e successive modificazioni, cui si dà attuazione, si segnalano l'articolo 113 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'articolo 23-bis, come modificato, in particolare, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2009, costituisce la riforma della disciplina in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

Tale intervento legislativo, tenuto conto del mutato contesto economico-sociale e del quadro normativo comunitario di riferimento, intende creare le condizioni per una liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'interesse del cittadino-utente.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

I problemi da risolvere, già individuati nelle finalità contenute nel comma 10 dell'articolo 23-bis, sono i seguenti:

- assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- previsione che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i

servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

- applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da realizzare sono rinvenibili nella soluzione dei problemi descritti al paragrafo 3) della presente A.I.R.. Il grado di raggiungimento, sotto l'aspetto economico-sociale, potrà essere successivamente verificato sulla base del miglioramento dei livelli di qualità del servizio e di efficienza delle relative gestioni.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di incontri con rappresentanti delle altre amministrazioni statali competenti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e con il Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Sono state svolte, altresì, audizioni informali con rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI, e dell'UNCEM, nonché con varie associazioni di operatori economici interessati.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Tenuto conto del dettato normativo che demanda all'intervento regolamentare aspetti rilevanti della disciplina in materia e delle forti aspettative da parte degli operatori del settore, l'opzione di non intervento non è stata valutata positivamente.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova fondamento nel comma 10 dell'articolo 23-bis.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento intende incidere positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

La disciplina introdotta dall'articolo 23-bis e gli aspetti attuativi della stessa affidati all'intervento regolamentare in esame delineano un assetto regolatorio più chiaro e solido, al fine di allineare pienamente la disciplina nazionale ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza e del

mercato, nonché di accelerare il processo di liberalizzazione e di privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, con l'articolo 23-bis la materia dell'affidamento dei servizi pubblici locali compie un passo in avanti nella direzione di una chiara affermazione del principio della gara quale modalità ordinaria di affidamento cui fa eccezione il solo "in-house providing" che la giurisprudenza comunitaria considera, a certe condizioni, compatibile con i principi della concorrenza contenuti nel Trattato.

A queste condizioni – controllo analogo e prevalenza delle attività svolte a favore dell'amministrazione controllante - l'articolo 23-bis aggiunge quale ulteriore requisito la dimostrazione dell'esistenza di peculiari condizioni che non consentono un utile ed efficace ricorso al mercato, sottoponendo l'analisi volta a questo fine alla valutazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In questo contesto, il regolamento attuativo completa la disciplina pro-concorrenziale introdotta dall'articolo 23-bis, stabilendo le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2004, nonché alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati. Sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, sono indicate prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto".

Il regolamento fissa, inoltre, indicazioni precise e innovative anche sotto il profilo delle incompatibilità nella fase di affidamento del servizio volte ad eliminare il conflitto di ruolo insito nelle situazioni in cui l'ente locale è contemporaneamente affidatario del servizio e socio o controllante del soggetto erogatore.

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio sono, quindi, di ampliamento dell'assetto concorrenziale del mercato interessato, al fine di accrescerne la compatibilità con il diritto comunitario e la competitività sia sul piano interno che internazionale.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio, ad eccezione dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 3, sono demandate agli enti affidanti. Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministro per i rapporti con le Regioni. L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati a cura dell'Amministrazione proponente, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e di adeguamento della disciplina regolamentare introdotta in attuazione di quanto previsto in materia di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

- c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
- e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

ART. 2

(Misure in tema di liberalizzazione)

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica è svolta periodicamente e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei predetti servizi.
2. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
3. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
4. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 3

(Norme applicabili in via generale per l'affidamento)

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:
 - a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
 - b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara

garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

- c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
 - d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
 - e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
 - f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
 - b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;
 - c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
5. I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4

(Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.
2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta "in house" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non

svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

- a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
- b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
- c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
- d) al raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.

3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.
4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.

ART. 5

(Patto di stabilità interno)

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4.
2. Gli enti locali sono responsabili dell'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
3. Le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

ART. 6

(Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette "in house" e delle società miste)

1. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ART. 7

(Assunzione di personale da parte delle società cosiddette "in house" e delle società miste)

1. Le società cosiddette "in house", affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'assunzione di personale, quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'assunzione di personale, quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

ART. 8

(Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
9. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 9

(Principio di reciprocità)

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

ART. 10

(Cessione dei beni in caso di subentro)

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

ART. 11

(Tutela non giurisdizionale)

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
 - b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione;

- c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento ai commi 7 e 11 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogati dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, ai commi 1 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento.
 3. All'articolo 18, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola: "esclusivamente" è soppressa.
 4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
 5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(di cui all'articolo 11, comma 2)

SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO

DATI RELATIVI AL RICORRENTE

**Nome, cognome
o ragione sociale**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

Eventualmente rappresentato da:

**Nome, cognome
o ragione sociale**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE

**Nome, cognome o
ragione sociale:
Indirizzo Internet: www.**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

I. PROBLEMI INCONTRATI

Data in cui è stato riscontrato il problema o i problemi (giorno/mese/anno):

Precisare se il problema si è presentato o no per la prima volta: SI/NO

Problema relativo a:

Mancata esecuzione/esecuzione parziale del servizio

Ritardo nella prestazione del servizio

Durata del ritardo.....

Difetto nella prestazione del servizio

Descrivere il difetto:.....

Servizi non ordinati

Danni subiti

Rifiuto di prestare un servizio

Pratiche commerciali

Cattiva o insufficiente informazione

Modalità di pagamento

Spese/fatturazioni non giustificate

Condizioni contrattuali

Valutazione danni

Rifiuto di versare un risarcimento

Cattiva esecuzione del contratto

Annullamento/rescissione del contratto

Annullamento di una prestazione

Altro tipo di problema

Descrivere il problema:.....

II. DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI

III. DOMANDA DELL'UTENTE

Prestazione del servizio

Ripristino del servizio

Conclusione del contratto

Annullamento/rescissione del contratto

Annullamento di una fattura

Comunicazione di informazioni

Correzione della valutazione dei danni

Versamento di risarcimento dei danni per un importo di.....

Rimborso di altri pagamenti effettuati per un importo di.....

Pagamento agevolato

Altro tipo di domanda

Descrivere la domanda.....

VI. FONDAMENTO GIURIDICO (FACOLTATIVO)

V. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Elenco documenti allegati: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale

Fatto ail.....FIRMA.....



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del Decreto - Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, in materia di servizi pubblici locali.

Rep. Atti n. 24/cv del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 29 aprile 2010

VISTA l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e di garantire il diritto a tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni;

VISTO, in particolare, il comma 10 del citato art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, che rinvia all'adozione di uno o più regolamenti la definizione delle diverse finalità che devono essere perseguite;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 17 dicembre 2009, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi e diramato con nota del 22 dicembre 2009, prot. CSR 5769 P-2.17.4.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, convocata per il giorno 12 gennaio 2010, nel corso della quale le Regioni, l'Anci e l'Upi hanno evidenziato le proprie osservazioni di massima, mentre la Regione Lombardia ha consegnato un documento nel quale sono espresse alcune criticità e alcuni dubbi di legittimità, condivisi anche dalle altre Regioni;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, convocata per il giorno 21 gennaio 2010, nel corso della quale le Regioni e l'Anci hanno consegnato due distinti documenti di osservazioni, volti a modificare il testo delle singole disposizioni con correzioni e integrazioni che sono state discusse nella riunione;

VISTA la nota esplicativa relativa al provvedimento trasmessa dall'Ufficio legislativo del Dipartimento Affari regionali e diramata con nota del 26 gennaio 2010, Prot. CSR 434 P-2.17.4.12, con la quale vengono indicate e in parte riformulate le proposte emendative di Regioni e Anci ritenute accoglibili;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 27 gennaio 2010, che non si è tenuta;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere negativo, con la disponibilità a continuare a lavorare in un tavolo tecnico per eventuali interventi sia sulla norma primaria che sul regolamento di attuazione;
- l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento, consegnato in Seduta, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che il Ministro per i Rapporti con le Regioni, rispetto alle proposte emendative presentate dall'ANCI:

- ha ritenuto accoglibile l'emendamento relativo all'articolo 4, inserendo al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo la parola "euro" la parola "annui";
- ha evidenziato la necessità di approfondimenti in merito al tema delle incompatibilità di cui all'articolo 8, con particolare riferimento al solo personale dell'ente locale;
- ha manifestato disponibilità all'accoglimento in merito alla finalità della proposta emendativa relativa all'articolo 12;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 10, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



Consegnato
nelle sedute
del 29 aprile
2010
BF

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Articolo 4

Al **comma 1**, a fine primo periodo, dopo la parola "euro" inserire la parola "**annui**".

In alternativa

sostituire il valore "200.000,00" con "**1.000.000,00**"

Motivazione

Il valore complessivo indicato nel testo appare troppo basso; bisognerebbe elevarlo, altrimenti la prevista deroga al parere sarebbe impossibile da esercitare, aggravando il lavoro dell'Antitrust, anche per affidamenti esigui.

Articolo 8

Abrogare i commi 3 e **8**

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto tale incompatibilità si basa su incarichi pubblici precedenti e cessati, disponendo una specie di retroattività nei confronti di situazioni ritenute compatibili. Pertanto appare sproporzionata per entrambi i commi.

Articolo 12

Dopo il comma 5. inserire il seguente comma: "**6. Al fine di porre in essere specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza ai Comuni, per consentire una corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Conferenza Unificata stipula apposito protocollo d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la creazione di uno specifico Osservatorio. Il protocollo prevede,**



altresì, le regole di funzionamento di tale organismo, che, tra l'altro, raccoglie i dati ritenuti significativi, fornisce indicazioni e linee guida alle amministrazioni e verifica lo stato di avanzamento dei processi di liberalizzazione del settore.”

Motivazione

Il seguente emendamento si propone di istituire un osservatorio istituzionale fra i soggetti coinvolti nella liberalizzazione dei servizi, che possa essere d'ausilio ai Comuni per la comprensione del nuovo ruolo di soggetti regolatori. Lo stesso organismo consentirà di porre in essere iniziative concertate di sensibilizzazione, informazione ed assistenza ai Comuni e di verificare lo stato dell'arte della liberalizzazione nonché raccogliere dati significativi in materia di partecipazioni.

Sicuramente può essere un utile strumento di comprensione delle nuove disposizioni, quale punto di riferimento per le amministrazioni in merito alla semplificazione procedurale di dismissioni ed affidamenti.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Codice sito 4.12/2009/45

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000434 P-2.17.4.12
del 26/01/2010



4498927

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici
e legislativi
ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS
ROMA

Al Ministero dello Sviluppo
economico
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
ROMA

Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
C/o CINSEDO
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano
LORO SEDI

All'Assessore della Regione
Siciliana
Coordinatore per materia
PALERMO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con le regioni
Settore Legislativo

26 GEN 2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

All'Assessore della Regione
Emilia Romagna
Coordinatore vicario
BOLOGNA

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM
LORO SEDI

e, p.c. Al Dipartimento per gli Affari
Regionali
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
ROMA

Alla Conferenza Stato-Città
ROMA

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A seguito della riunione tecnica tenutasi in data ~~22~~ gennaio 2010, l'Ufficio Legislativo del Dipartimento Affari Regionali, come concordato nel corso dell'incontro, ha trasmesso una nota esplicativa relativa al provvedimento indicato in oggetto (All. 1)

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Capo dell'Ufficio Legislativo del
Ministro per i rapporti con le
Regioni

N. 30/30/1/117

Dott. me Graus
25/1
PK

Roma, 25 gennaio 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000433 A-2.17.4.12
del 25/01/2010

ALLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA
UNIFICATA

SEDE



OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A seguito delle riunioni tecniche tenutesi in sede di Conferenza Unificata in ordine allo schema di d.P.R. in oggetto e di quanto convenuto nel corso della riunione del 21 gennaio scorso, nonché alla luce dei chiarimenti già forniti da questo Ufficio rispetto alle richieste delle autonomie territoriali, si indicano di seguito le proposte emendative di Regioni e Anci, ritenute accoglibili e in parte riformulate:

1. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo la parola "periodicamente" inserire le parole "dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti".
2. All'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole "statale e regionale".
3. All'articolo 5, comma 1, le parole "sono responsabili dell'osservanza" sono sostituite dalle seguenti: "vigilano sull'osservanza".
4. All'articolo 5, comma 3, le parole da "con il decreto interministeriale" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato.".
5. All'articolo 7, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'individuazione del requisito del controllo, si applica quanto disposto dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.".

6. all'articolo 8, dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

7. All'articolo 10, comma 1, dopo la parola "individuati" inserire le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f),".

8. All'articolo 10, comma 2, dopo le parole "valore contabile" inserire la seguente "originario".

9. All'articolo 10, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento."

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Carmine Volpe)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2632/2010

Roma, addì 14 GIUGNO 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **2415/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR IN MATERIA DI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI**
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

SPEDIZIONE
Numero 2692/2010 e data 14/04/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02415/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per i rapporti con le Regioni.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 250/30/1/117 del 12 maggio 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per i rapporti con le Regioni – ha chiesto il Parere al Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore cons. Francesco Bellomo.

PREMESSO:

Con nota del 12 maggio 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per i rapporti con le Regioni - ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, dei commi 4-bis e 10, come introdotti dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il predetto articolo 23-bis disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, atta a prevalere su quelle di settore non compatibili, con l'esclusione di quelli espressamente indicati al comma 1. Con il comma 10 del medesimo, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro il 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla citata disposizione di delega, prevedendo:

a) l'assoggettamento degli affidatari *in house* di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

- b) che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- c) una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- d) l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- e) abrogato
- f) l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- g) la limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- i) la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di

proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) l'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

A ciò si aggiunga che il comma 4-bis dello stesso articolo 23-bis ha demandato al regolamento l'individuazione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

Lo schema di regolamento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 fissa l'ambito di applicazione del regolamento, che concerne i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il comma 2 riprende il contenuto del comma 1-ter dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, precisando che, con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

Al comma 3, sempre per esigenze di chiarezza dell'ambito applicativo del regolamento, sono state riportate le esclusioni già contenute nel comma 1 dell'articolo 23-bis (servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto

2004, n. 239; servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475), inserendo anche i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti, già disciplinati dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 2, in attuazione della lettera g) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede misure in materia di liberalizzazione, demandando, nel rispetto della legge, le ulteriori attività da effettuare a tal fine a cura degli enti locali e richiama l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287 del 1990).

L'articolo 3, comma 1, in attuazione della lettera d) del comma 10 del citato articolo 23-bis, prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 272 del 2004).

Il comma 2, anche tenuto conto dell'allegato ordine del giorno 9/2897/2, presentato presso l'Assemblea della Camera dei Deputati e accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge AC 2987 di conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2009, chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che

non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 4, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "*gara a doppio oggetto*".

Il comma 5 dell'articolo 3, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, demanda, infine, ai contratti di servizio la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché le penali e le misure sanzionatorie. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 4, comma 1, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 23-bis, definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma 4 dello stesso articolo 23-bis. In particolare, tale rilevanza si configura se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di

200.000,00 euro. Il parere in questione è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.

Il comma 2 precisa, anche tenuto conto dell'allegato ordine del giorno 9/2897/7, accolto dal Governo in sede di conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, che, nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione "*in house*" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che, nel rendere il parere in questione, si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

Con il comma 4, si prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, assoggetta al patto di stabilità interno gli

affidatari cosiddetti “*in house*” di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4. Al comma 2, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali siano responsabili dell’osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, mentre il comma 3 rinvia, per la definizione delle modalità e della modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1, al decreto interministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L’articolo 6, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis, prevede che le società cosiddette “*in house*” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con quanto previsto all’articolo 23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e risponde anche a un’esigenza segnalata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L’articolo 7, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis, con specifico riguardo all’assunzione di

personale, rinvia a quanto previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rispettivamente, per le società "in house" e per le società miste a partecipazione pubblica di controllo affidatarie di servizi pubblici locali.

L'articolo 8, in attuazione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

- a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;
- b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;
- c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (art. 84);
- d) della sottoposizione alla vigilanza all'organo di revisione dell'ente locale affidante della verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è

partecipato dall'ente medesimo.

L'articolo 9, in attuazione della lettera f) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

L'articolo 10, al fine di dare attuazione alla lettera i) del comma 10 dell'articolo 23-bis, disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara.

L'articolo 11 attua la lettera l) del comma 10 dell'articolo 23-bis e

rimanda ai contratti di servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. La procedura conciliativa viene avviata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento. Il comma 3 precisa che, in materia, restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore.

L'articolo 12 contiene le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono state indicate le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili con l'articolo 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.

Con riguardo al trasporto pubblico locale si è previsto che il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370.

Il comma 5, infine, prevede la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

CONSIDERATO:

1. Trattandosi di un regolamento che, pur autorizzato a disporre la delegificazione della materia, ha nella sostanza il compito di attuare la riforma legislativa appena varata, occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria e la coerenza con il sistema.

L'analisi del contenuto in precedenza effettuato consente di

formulare un giudizio nel complesso positivo, essendo lo schema previsto teso a implementare – sia pure con i limiti che si diranno – i principi comunitari in materia di attività economiche, attinenti alla tutela della concorrenza e delle libertà fondamentali delle imprese, in principi il cui mancato rispetto ha provocato più volte in passato l'intervento accessorio della Commissione europea.

Il disegno legislativo rappresenta il punto di approdo di una lunga e tormentata evoluzione, di cui occorre dare conto per afferrare la cornice in cui si inserisce il regolamento.

In primo luogo deve riflettersi sulla specificità del fenomeno dei servizi pubblici all'interno delle autonomie locali.

E' noto il legame privilegiato tra i servizi pubblici e gli enti locali. Un'autonoma nozione di servizio pubblico, distinta dal concetto di funzione pubblica, si è delineata infatti ai primi del '900, in corrispondenza dei fenomeni di municipalizzazione dei servizi locali. Tale dato è riconducibile a ragioni storiche legate al ruolo svolto dai comuni come ente di riferimento delle comunità, che non è terminato con l'unificazione e la nascita dello Stato italiano.

Il legame che è stato rinforzato dall'ingresso degli enti locali nella Costituzione, e più tardi dall'affermazione del principio di sussidiarietà, oggi trova nuova linfa nella riformulazione del Titolo V della Costituzione, il cui art. 114 stabilisce che *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*, mettendo il Comune in posizione di primo piano nel perseguimento dei fini della Repubblica.

La centralità dell'ente locale emerge in modo cristallino dall'art.

118 Cost. e promana dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale. L'operatività del principio di sussidiarietà anche per i servizi pubblici è un postulato pacifico, che trova fondamento nell'interpretazione estensiva del testo dell'art. 118 Cost., su base sia testuale (posto che il termine "*funzioni amministrative*" indica propriamente i compiti che l'amministrazione è chiamata a svolgere) che sistematica (atteso che la ratio del principio, cioè attribuire la cura degli interessi della comunità ai livelli governo ad essa prossimi, si esplica perfettamente nel settore dei servizi pubblici).

D'altra parte numerose sono le fonti ordinarie in cui il principio di sussidiarietà è invocato come criterio generale di allocazione dell'azione degli enti territoriali, anche con specifico riferimento ai servizi. Ciò emerge anche dal Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al Trattato di Lisbona, che con riguardo a tale settore menziona quale valore comune all'Unione europea ai sensi dell'art. 16 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "*il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti*".

Il collegamento tra servizi pubblici locali e principio di sussidiarietà opera anche in relazione alla dimensione orizzontale di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

La prospettiva adottata dalla innovativa previsione, grazie agli impulsi provenienti dall'Unione europea, è il frutto di una nuova filosofia, che vede come irrinunciabile l'intervento del pubblico

solo per le attività c.d. di spettanza necessaria, incentivando per il resto l'iniziativa privata, filosofia pur sempre ancorata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.

In sostanza, nell'attuale momento storico si registra un indirizzo volto a favorire in prima istanza l'iniziativa privata nell'erogazione dei servizi pubblici e, solo in caso di inefficacia dell'iniziativa privata, ad esaltare il ruolo delle istanze più vicine ai cittadini, cioè gli enti locali, che peraltro procedono ordinariamente allo svolgimento dei servizi loro spettanti tramite affidamento a terzi.

In particolare la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 272 del 2004) ha rilevato che *«il titolo di legittimazione dell'intervento statale in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L'accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l'indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica" e dall'altro lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali»*.

Ciò posto sul piano costituzionale, i referenti comunitari nella materia dei servizi economici vanno individuati anzitutto negli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE, trasfusi nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre utili indicazioni sul piano teorico provengono dal "Libro verde sui servizi di interesse generale" (COM-2003-270) del 21 maggio 2003 della Commissione

CE.

2. Come si è accennato, le vicende normative che riguardano i modelli di gestione dei servizi pubblici locali sono caratterizzate da un'evoluzione che inizia nel 1990 e che è approdata nella norma di cui il regolamento costituisce attuazione. Evoluzione in larga parte imposta dall'esigenza di applicare i principi a tutela della concorrenza, complicata dalla diffusione nel settore dei servizi pubblici locali di varie forme di sinergia tra pubblico e privato.

Difatti, all'articolo 22 della legge di riforma delle autonomie locali del 1990, n. 142 ha fatto seguito l'art. 113 del TUEL, in cui era confluita, con modifiche, la precedente disciplina. Ma tale disposto normativo è stato oggetto delle censure della Commissione europea, che ha contestato a più riprese il contrasto della normativa nazionale con i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento. Su tale punto con la comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000 la Commissione ha inoltre precisato che seppure prive di compiuta definizione nel Trattato CE le concessioni di servizi *«nella misura in cui si configurano come atti dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, sono soggette alle norme conferenti del trattato e ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte»*.

Al fine di sottrarsi alle censure comunitarie il legislatore ha riformulato l'art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000 con l'art. 35 legge n. 448 del 2001 (*“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale”*).

Tale disposizione è profondamente innovativa, fondandosi su cinque elementi: distinzione tra servizi di rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale; vincolo pubblico alla proprietà delle reti; possibilità di separazione tra gestione delle reti e gestione del servizio; previsione di due modelli di gestione della rete, individuati nell'affidamento diretto a società partecipata e nell'affidamento competitivo a impresa terza; previsione di un unico modello di gestione del servizio, individuato nella società di capitali scelta a seguito di gara pubblica. La norma è stata affinata poco dopo, mediante l'art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

La riforma dell'art. 113, ancora vigente, sostituisce la dizione servizi di rilevanza industriale con quella di servizi di rilevanza economica e puntualizza i tre oggetti della disciplina: la proprietà delle reti, la gestione della rete e l'erogazione del servizio.

La riforma peraltro non ha sciolto tutti i nodi relativi in specie ai modelli societari per la gestione dei servizi e, segnatamente, alle società miste e alle società *in house* così rendendo inevitabile un nuovo intervento legislativo, comunque imposto dalla necessità di un adeguamento complessivo della disciplina. A tanto ha provveduto l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Nel comma 1 si chiarisce che il riordino è finalizzato a favorire la

più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

Il comma 2, come modificato dal citato articolo 15 della legge n. 166 del 2009, ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di:

a) imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante specifiche procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il comma 3 consente, tuttavia, una deroga alle predette modalità

ordinarie, nel caso di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. In tali casi l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il comma 4 delinea il percorso per addivenire ad un affidamento diverso da quello ordinario, stabilendo che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3, obbliga l'ente affidante a dare adeguata pubblicità alla scelta e a motivarla in base a un'analisi del mercato, che andrà vagliata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla quale le amministrazioni dovranno trasmettere una relazione, sugli esiti della predetta verifica, per l'espressione di un parere preventivo sui profili di competenza; il parere in questione deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della detta relazione e, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, è previsto il silenzio assenso.

Il comma 5 prevede la possibilità di affidare la gestione delle reti, ferma la loro proprietà pubblica, a soggetti privati.

Il comma 8 detta la disciplina transitoria.

Il comma 11 prevede l'abrogazione, nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 23-bis, dell'articolo 113 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Definito il quadro di riferimento, può passarsi all'esame delle singole disposizioni del regolamento che pongono problemi.

Articolo 2, comma 1.

La disposizione si occupa delle misure di liberalizzazione relative ai servizi di interesse generale, demandando agli enti locali la verifica circa la possibilità di aprire l'attività alla concorrenza e limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva.

La rilevanza della questione – del tutto evidente, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte – avrebbe richiesto criteri puntuali e definiti, essendo ben nota la riluttanza degli enti locali a procedere su questa strada. Non a caso il criterio di delegificazione (la lett. g) del comma 10) richiede di *“limitare ... i casi di gestione in regime di esclusiva”*.

A ciò non provvede di certo l'articolo in questione che si limita a rimettere la scelta agli enti locali senza fornire un quadro di riferimento concreto legato ai dati economici di mercato. Pertanto, in mancanza di più precisi elementi tecnico-economici, si suggerisce quantomeno di modificare la disposizione come segue:

“1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità

ed accessibilità del servizio.

2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.”.

Articolo 3, comma 5.

La disposizione riproduce quella contenuta dell'articolo 113, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui è disposta l'abrogazione. Poiché detta norma si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria delle fonti primaria, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, si segnala l'opportunità di mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione.

Articolo 4, comma 1.

La disposizione fissa la soglia di rilevanza degli affidamenti di servizi pubblici locali in deroga ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, nella somma di 200.000,00 euro annui (il che significa importi totali anche di molto superiori),

ovvero, a prescindere dal valore economico del servizio, nell'essere la popolazione interessata superiore a 50.000 unità. L'impatto di tale previsione risulta irrazionale: da un lato sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50.000 persone; dall'altro vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni. Il primo effetto produce un inutile sovraccarico dell'Autorità garante, il secondo contrasta con la funzione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, che è di garantire l'eccezionalità dell'affidamento diretto, attraverso uno scrutinio di tipo tecnico sulle scelte dell'ente locale, sovente guidate da motivazioni politiche. Pertanto si indica di modificare il testo come segue: *"Il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, è obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di: a) 200.000,00 euro annui, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità; b) 50.000 euro annui, qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50.000 unità"*.

Articolo 7.

La disposizione ha ad oggetto le modalità di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico affidatarie di servizi locali.

Come è noto, la situazione preesistente all'art. 23-bis è caratterizzata, in assenza di una disciplina specifica, dall'applicazione delle regole elaborate dalla giurisprudenza in tema di società pubbliche che gestiscono attività di interesse generale, regole per le quali è utile fare riferimento alla giurisprudenza del

Consiglio di Stato e in particolare al ricco filone della sezione VI – inaugurato a metà anni '90 (decisione n. 498/95), e cristallizzato nella pronuncia n. 1478/98 –. Essa riconosce in capo agli enti sottoposti a privatizzazione formale e provvisti degli indici propri della nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico la natura di soggetti strumentali dell'ente pubblico di appartenenza e quindi delinea sistematicamente la giurisdizione amministrativa di legittimità nelle procedure dell'evidenza pubblica per la stipulazione di contratti. Tale orientamento, tuttavia, è maturato nell'ambito di un quadro normativo fortemente influenzato dal diritto comunitario, a tutela della libera circolazione dei servizi e della concorrenza, che consente di qualificare l'attività di scelta del contraente come funzionalizzata ed espressione di poteri di stampo pubblicistico, siccome preordinati al perseguimento degli interessi generali.

Ciò non può dirsi, invece, per la selezione del personale, che è stata considerata attività di organizzazione di stampo privatistico, essendo preordinata alla provvista di mezzi umani attraverso cui la società per azioni esercita la sua impresa.

Si è ritenuto che in questo settore manchino norme che, obbligando il soggetto giuridico ad uniformarsi alle procedure di evidenza pubblica, consentano di qualificarne l'attività come riconducibile allo schema norma-potere-effetto, da cui inferire la natura di interesse legittimo delle posizioni soggettive dei privati e il conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa di legittimità secondo i comuni criteri di riparto, fissati dagli artt. 103

e 113 Cost. e dalle leggi ordinarie.

Tali conclusioni vanno peraltro vagliate alla luce di rilevanti novità normative.

L'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che: *“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”*

Contemporaneamente l'art. 23-bis di tale decreto, al comma 10 lett. a), ha previsto come criterio del regolamento l'osservanza da parte delle società *in house* (nel testo anteriore al d.l. 25 settembre 2009, n. 135, società titolari di affidamenti diretti) e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per *“l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale”*.

In termini più generali la recente riforma della legge n. 241 del 1990 ha introdotto nell'art. 1), il comma 1-ter (*“I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”*), e se è vero che tale disposizione – secondo la tesi prevalente – non costituisce un fondamento

all'imputazione di tutte le regole della funzione amministrativa ai soggetti che svolgono attività oggettivamente volte al perseguimento dell'interesse generale, tuttavia riconosce che, anche ove svolta dai privati, l'attività amministrativa – definibile come tale in base al settore normativo di riferimento – sia assoggettata ai principi generali della materia.

In questo nuovo quadro normativo per l'assunzione del personale assumono una pregnante valenza anche i principi costituzionali, fissati dall'art. 97 e dall'art. 98 della Costituzione. Nella logica dell'amministrazione «*di risultato*», che non distingue più tra erogazioni di atti e di servizi, in quanto agisce sempre e comunque al servizio del cittadino e, con accenti tipici della società moderna, per la soddisfazione dell'utente, le società controllate dall'ente pubblico che erogano servizi pubblici devono impiegare selezioni imparziali, trasparenti, pubbliche, ancorate a sistemi oggettivi e predeterminati, a garanzia non solo di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari dell'attività societaria. In sostanza anche per le società a partecipazione pubblica che erogano servizi di interesse generale si pone l'esigenza di adottare procedure di assunzione idonee a selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti loro affidati.

Al contrario, il regolamento si limita a rinviare alla stessa fonte primaria cui appartiene la norma da attuare, con ciò, lungi dal garantire la coerenza del sistema, finisce per duplicare le fonti, assegnando a quella di rango regolamentare la stessa funzione di quella primaria, come e il legislatore fosse intervenuto due volte

(articoli 18 e 23-bis) nella stessa materia.

Sullo sfondo di tale difetto formale, emerge un più grave difetto sostanziale: la disposizione, utilizzando la tecnica del rinvio all'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 commi 1 e 2, ne recepisce il contenuto, che differenzia la disciplina delle società a capitale pubblico totale che gestiscono servizi dalle altre società partecipate a maggioranza da enti pubblici. Tale distinzione non è trasferibile al caso in esame, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché attiene a società il cui elemento comune non è la gestione di servizi pubblici, ma la partecipazione al capitale di enti pubblici; in secondo luogo perché la norma di delega non contiene alcun discrimine tra società *in house* e società miste, stabilendo che entrambe debbano applicare procedure di evidenza pubblica per l'assunzione di personale. Pertanto la disposizione deve essere riformulata come segue: *“Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.”*

Articolo 8, comma 8.

La deroga al divieto di far parte della commissione di gara per i dipendenti dell'ente locale che la indice nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale stesso deve essere eliminata: si tratta di una macroscopica violazione del principio di imparzialità, che non può essere in alcun modo tollerata, tanto


meno in ragione delle limitate dimensioni dell'ente locale, cui si può rimediare in altro modo.

In sede di stesura definitiva il Governo dovrà prestare cura alle emende formali, eliminando la locuzione "cosiddetto" dalla espressione "in house" (impiegata nella legge e non richiedente chiarificazioni) e sostituendo termini inappropriati o formule non confacenti all'uso normativo, come codificato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/108888/9.92).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni ed a condizione che siano modificate le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 4, comma 1; 7; 8, comma 8.

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Licia Grassucci





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

N. 252 / 30 / 1 / 117

Roma, 12 / 05 / 2010

RELAZIONE AL SIG. MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

Lo schema di regolamento in oggetto trova il proprio fondamento nell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, in particolare, nei commi 4-bis e 10, come introdotti dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

In particolare, con il comma 10 del predetto articolo 23-bis, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro il 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla citata disposizione di delega.

Va premesso che, con il predetto articolo 23-bis, il legislatore statale ha inteso introdurre una disciplina omogenea, di ordine generale, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, atta a prevalere su quelle di settore non compatibili, nella dichiarata finalità di "favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di sta-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni


bilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati.... nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni,...assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione” (comma 1).

La norma, pertanto, in attuazione della disciplina comunitaria, mira ad impedire l’acquisizione di ingiustificate posizioni di vantaggio nel delicato e strategico settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sotto il profilo della ripartizione “interna” di competenze legislative tra Stato e Regioni, la disciplina in questione si inquadra nell’ambito delle materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. *e*) e *m*) della Costituzione.

Il legislatore statale, al comma 2 del citato articolo 23-bis, come modificato dal citato articolo 15 della legge n. 166/2009, ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante specifiche procedure competitive ad evidenza pubblica, cosiddette “a doppio oggetto”, e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

I commi 3 e 4 del citato articolo 23-bis consentono, tuttavia, una deroga alle predette modalità ordinarie, nel caso di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteri-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

stiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. In tali casi l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il percorso procedimentale per addivenire ad un affidamento diverso da quello ordinario è delineato dal comma 4 della citata disposizione di legge che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3, obbliga l'ente affidante a dare adeguata pubblicità alla scelta e a motivarla in base a un'analisi del mercato, che andrà vagliata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla quale le amministrazioni dovranno trasmettere una relazione, sugli esiti della predetta verifica, per l'espressione di un parere preventivo sui profili di competenza; il parere in questione deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della detta relazione e, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, è previsto il silenzio assenso ("il parere...si intende espresso in senso favorevole").

I principi e criteri direttivi del presente regolamento, come individuati dal citato comma 10 dell'articolo 23-bis, intendono completare la disciplina in materia di servizi pubblici locali prevedendo:


- l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

- mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale:
- che, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
 - una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
 - l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
 - l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
 - la limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
 - nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

- la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- l'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 23-bis.

A ciò si aggiunga che il comma 4-bis dello stesso articolo 23-bis ha affidato al presente regolamento l'individuazione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

In questo quadro normativo di riferimento, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento che, sotto il profilo strutturale, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 prevede l'ambito di applicazione del regolamento, che concerne i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il comma 2 riprende il contenuto del comma 1-ter del citato articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, precisando che, con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse.

Al comma 3, sempre per esigenze di chiarezza dell'ambito applicativo del regolamento, sono state riportate le esclusioni già contenute nel comma 1 dell'articolo 23-bis (servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239; servizio di trasporto ferroviario regionale, di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475), inserendo anche i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti, già disciplinati dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'articolo 2, in attuazione della lettera g) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede misure in materia di liberalizzazione, demandando, nel rispetto della legge, le ulteriori attività da effettuare a tal fine a cura degli enti locali e richiama l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990).

L'articolo 3, comma 1, in attuazione della lettera d) del comma 10 del citato articolo 23-bis, prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 272 del 2004).

Il comma 2, anche tenuto conto dell'allegato ordine del giorno 9/2897/2, presentato presso l'Assemblea della Camera dei Deputati e accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge AC 2987 di conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2009, chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri


Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

Il comma 4, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto".

Il comma 5 dell'articolo 3, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, demanda, infine, ai contratti di servizio la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché le penali e le misure sanzionatorie. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 4, comma 1, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 23-bis, definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma 4 dello stesso articolo 23-bis. In particolare, tale rilevanza si configura se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro. Il parere in questione è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.

Il comma 2 precisa, anche tenuto conto dell'allegato ordine del giorno 9/2897/7, accolto dal Governo in sede di conversione in legge dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, che, nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta "in house" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che, nel rendere il parere in questione, si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

Con il comma 4, si prevede che l'effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4. Al comma 2, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, mentre il comma 3 rinvia, per la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1, al decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 6, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede che le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con quanto previsto all'articolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

23-bis, comma 2, lett. b), ossia alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e risponde anche a un'esigenza segnalata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'articolo 7, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell'articolo 23-bis, con specifico riguardo all'assunzione di personale, rinvia a quanto previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, rispettivamente, per le società cosiddette "in house" e per le società miste a partecipazione pubblica di controllo affidatarie di servizi pubblici locali.

L'articolo 8, in attuazione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 23-bis, contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che esercitano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;

b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;

c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (art. 84);

d) della sottoposizione alla vigilanza all'organo di revisione dell'ente locale affidante della verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

L'articolo 9, in attuazione della lettera f) del comma 10 dell'articolo 23-bis, prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

L'articolo 10, al fine di dare attuazione alla lettera i) del comma 10 dell'articolo 23-bis, disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara.

L'articolo 11 attua la lettera l) del comma 10 dell'articolo 23-bis e rimanda ai contratti di servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. La procedura conciliativa viene avviata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento. Il comma 3 precisa che, in materia, restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

L'articolo 12 contiene le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono state indicate le specifiche disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili con l'articolo 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.

Con riguardo al trasporto pubblico locale si è previsto che il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.


Il comma 5, infine, prevede la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In ordine allo schema di regolamento in oggetto, ai sensi del comma 10 dell'articolo 23-bis, è prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Sullo schema di provvedimento, nella seduta del 29 aprile 2010, è intervenuto il parere della Conferenza Unificata.

Al riguardo, si conferma l'accogliibilità delle proposte emendative di cui alla nota in data 25 gennaio 2010 dell'Ufficio legislativo di questa Amministrazione richiamata nelle premesse del parere espresso dalla stessa Conferenza e diramata dall'Ufficio di Segreteria della predetta Conferenza con nota del 26 gennaio 2010.

Quanto alle considerazioni svolte dal Ministro per i rapporti con le regioni rispetto alle proposte emendative presentate dall'ANCI nel corso della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 e contenute nel documento della predetta Associazione, allegato e parte in-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni

tegrante del predetto parere, si ribadisce la valutazione di accoglibilità in merito alle proposte concernenti l'articolo 4 – inserendo al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo la parola "euro" la parola "annui" – e l'articolo 12 in merito alla finalità della proposta emendativa formulata dalla predetta Associazione, inserendo il seguente comma 6: "6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa."

Per quanto riguarda la evidenziata necessità di approfondimenti in merito al tema delle incompatibilità di cui all'articolo 8, con particolare riferimento al solo personale dell'ente locale, si ritiene che possa essere inserito al comma 8, in fine, il seguente periodo: " , a meno che, e con riguardo solo ai dipendenti, vi siano specifiche e motivate esigenze organizzative connesse alle limitate dimensioni dell'ente locale."

Tanto premesso, si trasmette lo schema di regolamento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, con relativi allegati, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Carmine Volpe)

Visto: si autorizza
l'inoltro al Consiglio di
Stato per il prescritto pa-
rere.

II MINISTRO

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/2

presentato da

KARL ZELLER

testo di

mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame riguarda l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'obiettivo di operare l'adeguamento alla disciplina comunitaria della attuale regolamentazione;

il comma 1 modifica in più parti l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche introducendo ulteriori disposizioni in tema di conferimento di servizi e modalità per l'individuazione dei soggetti affidatari;

in particolare, per quanto riguarda tali disposizioni, dal comma 2 non emerge alcuna indicazione in ordine alla possibilità di conferimenti a società a partecipazione interamente pubblica non in house, che operano in libero mercato e che, in mancanza di espressa previsione, non dovrebbero essere obbligate alla vendita del 40 per cento del capitale per partecipare alle gare per il conferimento della gestione del servizio,

impegna il Governo

ad interpretare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso di includere, tra i soggetti ai quali può essere conferita la gestione dei servizi pubblici locali mediante procedura *competitiva ad evidenza pubblica*, anche le società non in house a capitale interamente pubblico, esplicitando tale interpretazione nei regolamenti in corso di emanazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 23-bis.

9/2897/2. Zeller, Brugger.

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/7

presentato da

ROBERTO COTA

testo di

mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,

premesso che

l'articolo 15 del decreto-legge in esame modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

il comma 4-bis, come modificato al Senato, affida ai regolamenti l'individuazione delle soglie minime al di sotto delle quali non diventa necessario il parere dell'Antitrust, ai fini dell'affidamento dei servizi pubblici locali a società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house»;

il comma 1-ter dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, facendo salvo il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato, ribadisce alcuni principi fondamentali sulla proprietà pubblica delle risorse idriche, precisando che il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice dell'ambiente, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio;

specialmente per i servizi idrici, potrebbero essere assunte alcune condizioni limite che ben rappresenterebbero l'efficienza di gestione e l'economicità del servizio e renderebbero la gestione in house non distorsiva della concorrenza, come, ad esempio, la chiusura dei bilanci in utile e il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento, o l'applicazione di una tariffa media inferiore alle medie di settore, oppure il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto delle medie di settore, impegna il Governo

nell'ambito dell'emanazione dei regolamenti e la definizione delle soglie di cui al comma 4-bis, del citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tener conto di specifiche condizioni di efficienza che, soprattutto con riferimento al settore idrico, rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza e dunque comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto ad un'altra forma di gestione dei servizi pubblici locali.

9/2897/7. Cota, Montagnoli, Dal Lago, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Callegari, Reguzzoni.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23-BIS
DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.**

Legenda: *in grassetto e/o barrato*, le proposte emendative ritenute accoglibili, come da nota del 26 gennaio 2010 dell'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni, a seguito di riunioni tecniche tenute presso la Conferenza unificata;
in grassetto corsivo, le proposte emendative ritenute accoglibili dal Ministro per i rapporti con le regioni rispetto alle proposte presentate dall'ANCI nella seduta della Conferenza unificata del 29 aprile 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23-bis e, in particolare, i commi 4-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del

Acquisito il parere della Commissione.....della Camera dei deputati in data e della Commissione.....del Senato della Repubblica in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

modificazioni, di seguito denominato “articolo 23-bis”, si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati “servizi pubblici locali”.

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;
 - e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

ART. 2

(Misure in tema di liberalizzazione)

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, circoscrivendo l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica è svolta periodicamente **dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti** e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei predetti servizi.
2. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
3. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
4. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 3

(Norme applicabili in via generale per l'affidamento)

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:
 - a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
 - b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
 - c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
 - d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
 - e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
 - f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
 - a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
 - b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;
 - c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
5. I rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

ART. 4

(Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro **annui**. Il detto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità.
2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta "in house" non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
 - a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
 - b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
 - c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
 - d) al raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.
3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.
4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.

ART. 5

(Patto di stabilità interno)

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari cosiddetti "in house" di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 3 e 4.
2. Gli enti locali sono ~~responsabili dell'~~ **vigilano sull'**osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
3. Le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite ~~con il decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato.~~

ART. 6

(Acquisto di beni e servizi da parte delle società cosiddette "in house" e delle società miste)

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

1. Le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 2, lettera b). Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ART. 7

(Assunzione di personale da parte delle società cosiddette “in house” e delle società miste)

1. Le società cosiddette “in house”, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’assunzione di personale, quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini dell’individuazione del requisito del controllo, si applica quanto disposto dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
3. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

ART. 8

(Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
4. I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso, *a meno che, e con riguardo solo ai dipendenti, vi siano specifiche e motivate esigenze organizzative connesse alle limitate dimensioni dell'ente locale.*
- 8-bis. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.**
9. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 9

(Principio di reciprocità)

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

ART. 10

(Cessione dei beni in caso di subentro)

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, **ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f)**, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile **originario** non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. **Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.**
3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

ART. 11

(Tutela non giurisdizionale)

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 113, commi 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 11, 14, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
 - b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione;
 - c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.
2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento ai commi 7 e 11 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogati dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti, rispettivamente, ai commi 1 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento.
3. All'articolo 18, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola "esclusivamente" è soppressa.
4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.
6. ***Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa.***

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

Allegato A
(di cui all'articolo 11, comma 2)

SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO

DATI RELATIVI AL RICORRENTE

**Nome, cognome
o ragione sociale**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

Eventualmente rappresentato da:

**Nome, cognome
o ragione sociale**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE

**Nome, cognome o
ragione sociale:
Indirizzo Internet: www.**

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

I. PROBLEMI INCONTRATI

Data in cui è stato riscontrato il problema o i problemi (giorno/mese/anno):

Precisare se il problema si è presentato o no per la prima volta: SI/NO

Problema relativo a:

Mancata esecuzione/esecuzione parziale del servizio

Ritardo nella prestazione del servizio Durata del ritardo.....

Difetto nella prestazione del servizio

Descrivere il difetto:.....

Servizi non ordinati

Danni subiti

Rifiuto di prestare un servizio

Pratiche commerciali

Cattiva o insufficiente informazione

Modalità di pagamento

Spese/fatturazioni non giustificate

Condizioni contrattuali

Valutazione danni

Rifiuto di versare un risarcimento

Cattiva esecuzione del contratto

Annullamento/rescissione del contratto

Annullamento di una prestazione

Altro tipo di problema

Descrivere il problema:.....

II. DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI

III. DOMANDA DELL'UTENTE

Prestazione del servizio

Ripristino del servizio

Conclusione del contratto

Annullamento/rescissione del contratto

Annullamento di una fattura

Comunicazione di informazioni

Correzione della valutazione dei danni

Versamento di risarcimento dei danni per un importo di.....

Rimborso di altri pagamenti effettuati per un importo di.....

Pagamento agevolato

Altro tipo di domanda

Descrivere la domanda.....

VI. FONDAMENTO GIURIDICO (FACOLTATIVO)

V. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Elenco documenti allegati: 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale

**Testo predisposto a seguito del parere reso
dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2010**

Fatto ail.....FIRMA.....